

*Le contestazioni fuori luogo dei politici
sul ruolo e sulle competenze della Corte Costituzionale.*

Politica e giustizia. Ruolo e competenze di alcuni organismi giudiziari

DARIO CRESTANI
(magistrato)

Nell'ambito della dialettica, purtroppo sempre più aspra, che contrappone la Politica da un lato e la Giustizia dall'altro, si è fatta strada nelle dichiarazioni di alcuni politici, abituali frequentatori dei telegiornali, e nei commenti di una parte della stampa, una nuova tecnica, che consiste non tanto nel criticare nel merito il contenuto delle decisioni degli organi giudiziari o i pareri degli organi consultivi (cosa assolutamente legittima, se la critica non trasmoda), quanto nel negare "in radice" i poteri di tali organi, così da farli apparire, davanti all'opinione pubblica, come invasori di campi a loro non spettanti.

E così, quando nella dolorosa vicenda di Eluana Englaro Corte d'Appello e Corte di Cassazione hanno assunto una certa decisione, si è sostenuto che i Giudici avevano "legiferato" sostituendosi al Parlamento, e si è addirittura sollevato un conflitto di competenza, del tutto infondato e fuori luogo perché i giudici non avevano fatto alcuna legge, ma avevano soltanto deciso un caso concreto, com'era loro preciso dovere.

Quando, nel corso di quest'anno, la Corte Costituzionale ha dichiarato non conformi alla Costituzione prima alcune norme della legge sulla procreazione assistita, e poi la legge sul cosiddetto Lodo Alfano, si è sostenuto che la Corte si era sostituita al Parlamento ribaltandone illegittimamente (!) le deliberazioni, tesi che fa sorridere anche uno studente di diritto costituzionale.

Quando l'ANM (Associazione Nazionale Magistrati) ha messo in guardia Governo e Parlamento sulle conseguenze di una eventuale legge che tutti i capi degli uffici giudiziari ritengono dannosa per il buon andamento della amministrazione della giustizia, si è gridato all'invasione di campo perché l'associazione dovrebbe limitarsi ad essere un "sindacato" degli iscritti, e nulla più.

Quando, infine, il CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) esprime un parere negativo su una legge allo studio o all'esame del Parlamento, si sostiene che non ha il diritto di farlo e scatta addirittura l'accusa di voler essere la "terza camera", in aggiunta a Camera dei deputati e Senato.

Poiché l'opinione pubblica non può che essere frastornata da queste prese di posizione delegittimanti, appare necessario un chiarimento sui compiti degli organi sopra citati, chiarimento basato non tanto su opinioni o slogan, quanto sulle disposizioni delle leggi vigenti. Cominciamo dal CSM, che negli ultimi giorni ha approvato quasi all'unanimità un "parere" negativo sul disegno di legge relativo al cosiddetto "processo breve" definito "un'amnistia processuale", con ciò suscitando la consueta accusa di volersi sostituire al Parlamento.

È utile allora ricordare che il CSM, organo previsto dalla Costituzione e composto per due terzi da magistrati e per un terzo da politici, ha tra le attribuzioni elencate nella legge istitutiva del 1958, il seguente compito che è utile riportare testualmente: *“Dà pareri al Ministro della Giustizia sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia, e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie”*.

Secondo una consolidata interpretazione, il parere è obbligatorio se è il Ministro a chiederlo, è facoltativo negli altri casi. Si tratta comunque di un parere, di cui il Ministro può tener conto o meno, e quindi l'accusa di voler essere una “terza camera” è semplicemente ridicola. Il Vice Presidente Mancino ha osservato: “Ma perché un parere deve spaventare?” Vi è inoltre da chiedersi: chi altri dovrebbe dare un parere, se non l'autorevole organo costituzionale rappresentativo della magistratura che poi dovrà applicare la legge in discussione?

Alla Corte Costituzionale, composta da quindici membri esperti in materie giuridiche e costituzionali, l'art. 134 della nostra Costituzione affida il compito di giudicare *“sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi, e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni”*. Nella maggior parte dei casi sottoposti al suo esame la Corte giudica infondati i sospetti di incostituzionalità e quindi conferma la legittimità della legge impugnata. Talvolta invece ritiene che la legge sia in contrasto con la Costituzione e allora la dichiara illegittima, perché proprio questo è il suo compito.

Tutto questo è stato sempre considerato normale e fisiologico, ma negli ultimi anni la maggioranza che attualmente ci governa ha cominciato a manifestare una aperta insofferenza verso le decisioni che hanno ritenuto contrarie alla Costituzione certe leggi approvate dal Parlamento, prima insinuando e poi affermando che la Corte non sarebbe imparziale perché succube della sinistra (“undici giudici su quindici sono di sinistra”, abbiamo sentito, senza che ci sia dato di sapere chi sarebbero, in base a quali elementi sarebbero di sinistra, e perché il loro giudizio risponderebbe a criteri politici e non giuridici).

Adesso si è fatto un passo ulteriore estremamente grave al quale nessuno era mai arrivato. Si sostiene che la Corte non avrebbe il diritto di “capovolgere” le decisioni del Parlamento. Su questa linea abbiamo sentito dichiarazioni del tipo “La Corte ha invaso le prerogative del Parlamento” e, ancora peggio, “Un paese in cui la Corte Costituzionale si prende il diritto di dire al Parlamento ‘avete sbagliato’ non è più un paese democratico”.

Anche se siamo purtroppo abituati a sentire sciocchezze, le dichiarazioni di cui sopra sono talmente fuori misura da lasciare sbigottiti, perché sostanzialmente equivalgono a dire che la Corte ha il potere di dichiarare le leggi conformi al dettato costituzionale, ma non ha il potere di affermare il contrario, e ciò malgrado questo sia un suo diritto-dovere sancito da quattro articoli della Costituzione (da 134 a 137). Con il che potremmo abolirla e così cancellare quella che rappresenta la massima istituzione di garanzia della nostra democrazia.

L'ANM è un'espressione del diritto di associazione riconosciuto a tutte le categorie dall'art. 18 della Costituzione: *“I cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”*. Vi aderiscono quasi tutti i magistrati italiani e, come da statuto, l'associazione *“tutela l'indipendenza e il prestigio della magistratura e partecipa al dibattito nella società per le riforme necessarie ad assicurare un migliore servizio giustizia”*.

In questa sua veste fa sentire la sua voce sulle riforme necessarie per un miglioramento della giustizia, così come fanno sentire la loro voce altre forme associative interessate (di avvocati, di giuristi, di docenti universitari, e altre). Di fronte ad un disegno di legge discutibile, è diritto-dovere dell'ANM prospettare le conseguenze dannose in fase di applicazione, libero il Parlamento, cui spetta l'ultima parola, di tenerne o meno conto.

In conclusione, finché le decisioni e i pareri espressi da organi e associazioni sono oggetto di una critica civile, siamo nell'ambito di una normale dialettica. Quando invece si contesta e si disconosce a questi organi e associazioni il diritto loro riconosciuto dalla Costituzione e dalle leggi, oltre ad affermare cose non vere, si concorre ad instaurare un clima di sfiducia che non è certo positivo per le sorti della libertà e della democrazia.

Pubblicato su "il Giornale di Vicenza" del 18 dicembre 2009